



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 50

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Bozza e Venturini

**MODIFICHE ALLA LEGGE 4 APRILE 1956 N. 212 “NORME PER LA
DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 13 novembre 2024.

MODIFICHE ALLA LEGGE 4 APRILE 1956 N. 212 “NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE”

Relazione:

Il procedimento riguardante la propaganda elettorale è compiutamente disciplinato dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 e s.m.i. e da una articolata serie di disposizioni normative, per lo più decreti ministeriali, che in attuazione della norma primaria dettano disposizioni per consentire un corretto espletamento delle operazioni elettorali.

Fra tutte si citano in questa sede l'articolo 17 della L. 23 aprile 1976 che demanda ad apposito decreto ministeriale l'approvazione dell'importo massimo delle spese elettorali da rimborsare a ciascun Comune che le ha anticipate, e l'art. 1, comma 400, lettera h) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con il quale, con l'evidente finalità di contenere la spesa per la propaganda elettorale, è stato diminuito il numero degli impianti da allestire in ciascun Comune per la propaganda elettorale (cd. “tabelloni”), fino a stabilire, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti, il loro dimezzamento, e la riduzione ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti.

È chiaro pertanto che il legislatore nazionale si è già posto nella direzione di contenere le importanti spese per la propaganda elettorale, conscio del fatto che, stante anche la continua evoluzione delle modalità di comunicazione istituzionale, le procedure seguite nei decenni scorsi e fin ad oggi vanno adeguate ad un mutato contesto, rendendole economicamente più sostenibili, considerata la disponibilità di moderne tecniche di comunicazione che non comportano effettivi costi tecnici e logistici e possono assicurare comunque massima visibilità ai partiti politici e loro candidati.

Con Decreto ministeriale del 27/06/2024 è stata approvata la ripartizione delle risorse da destinare a ciascun Comune a titolo di rimborso delle spese elettorali anticipate con riferimento alle più recenti consultazioni elettorali.

Al netto della spesa riferita al trattamento economico dei componenti dei seggi, quantificata in € 38.750.216,38, spesa di per sé non comprimibile, si sottolinea che la spesa per l'organizzazione tecnica delle recenti elezioni è stata pari a € 121.249.783,62.

All'interno di questo complessivo budget un elemento significativo di spesa è rappresentato dalla spesa per allestimento e disallestimento dei tabelloni elettorali.

Purtroppo non è disponibile un dato analitico della spesa per le singole voci, ma solo il dato complessivo della spesa rimborsata a ciascun Comune nel rispetto del limite massimo rimborsabile come previsto dal relativo DM; il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, interpellata in merito la Direzione Centrale per la Finanza Locale, ha confermato infatti che il dato non è disponibile in forma disaggregata in quanto le spese per finalità elettorali sostenute dai comuni vengono rimborsate in base alla rendicontazione effettuata secondo quanto prescritto, per l'anno corrente, dalla Circolare n. 34/24 del Dipartimento.

È necessario pertanto ipotizzare un dato medio di spesa, prendendo a riferimento la spesa sostenuta da ogni Comune per la propaganda elettorale alle elezioni politiche del 2022.

Si evidenzia come la spesa per la propaganda elettorale tramite tabelloni elettorali, prendendo a riferimento l'effettiva spesa sostenuta presso alcuni comuni capoluogo della Regione Veneto presi a campione di riferimento, che hanno risposto alla richiesta di dati trasmessa, è pari a c.a. € 0,68 ad elettore; tale importo medio, moltiplicato per il numero di elettori attualmente pari a 50.869.304 in base all'ultima rilevazione disponibile, comporta un teorico costo complessivo su base nazionale di c.a. € 34.591.126.

Si consideri inoltre che l'importo rimborsabile dal Ministero dell'Interno per tale voce, in base ai massimali previsti, spesso non copre tutte le spese effettive sostenute dai Comuni, incluse le notevoli spese organizzative e di risorse umane impegnate in queste attività per la parte non rimborsata dallo Stato, e che pertanto questa spesa in parte resta direttamente a carico di ciascun Comune.

Si ritiene che le vigenti modalità di propaganda elettorale tramite tabelloni/plance possano essere riviste, rendendole più in linea con le moderne tecnologie; ciò può essere previsto garantendo comunque la massima visibilità ai partiti e movimenti politici e relativi candidati, consentendo un importante risparmio di spesa allo Stato, e agevolando nel contempo anche i Comuni che non sarebbero più obbligati a sostenere onerose procedure per l'individuazione dell'affidatario dei servizi, spesso in tempi assai ristretti, con economicità del procedimento.

Il risparmio su base nazionale è ancora più importante se si considera che attualmente è previsto, oltre al rimborso delle spese di installazione e disinstallazione dei tabelloni elettorali, anche quello per l'acquisto di nuovi impianti.

La presente proposta si pone pertanto nell'ottica di eliminare l'obbligo attualmente a carico dei Comuni di allestimento dei tabelloni elettorali, introducendo pertanto un regime facoltativo in base al quale, se il Comune lo riterrà opportuno, in considerazione della sua dimensione ed estensione geografica, potrà prevedere di garantire la propaganda elettorale continuando nell'installazione di tabelloni elettorali, ovvero potrà stabilire in alternativa di prevedere un sistema di propaganda diverso, mettendo a disposizione di ogni partito e movimento politico e relativi candidati una apposita pagina web, naturalmente in forma gratuita, tramite il proprio sito istituzionale e i propri canali istituzionali, inclusi i canali social dell'amministrazione.

Venendo al testo della presente proposta, con l'articolo 1 si propone l'introduzione di un regime alternativo consentendo pertanto ai Comuni di assolvere l'obbligo di propaganda elettorale o mediante l'installazione di appositi impianti per l'affissione di manifesti elettorali (tabelloni/plance) ovvero, in alternativa, di prevedere l'effettuazione della propaganda elettorale mettendo a disposizione un apposito spazio sul sito web istituzionale nella sezione "elezioni trasparenti".

L'articolo 2 conseguentemente prevede le modalità con le quali la giunta comunale è chiamata ad esprimersi.

I successivi articoli 3 e 4 introducono modifiche al vigente testo per renderlo omogeneo e coerente con le nuove disposizioni; in particolare l'articolo 3 demanda all'approvazione di un apposito decreto ministeriale la definizione delle linee guida per rendere operativa una omogenea modalità di utilizzo delle pagine messe a disposizione sul sito web istituzionale per la propaganda elettorale.

Chiude il testo l'articolo 5 che contiene la norma sulla neutralità finanziaria.

MODIFICHE ALLA LEGGE 4 APRILE 1956 N. 212 “NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE”

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge 4 aprile 1956 n. 212.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956 n. 212 sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis. Salva la possibilità di attivarsi in conformità a quanto previsto dal comma 1, è consentito a ciascun Comune, in alternativa alla predisposizione di appositi spazi da utilizzare per la propaganda elettorale, di assolvere l'obbligo di destinazione di appositi spazi per la propaganda elettorale mettendo a disposizione in forma gratuita, nella sezione “elezioni trasparenti” del sito web istituzionale, spazi riservati alla propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici o, nei casi di elezione con sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o gruppi politici cui essi appartengono.

1-ter. La facoltà prevista al comma precedente si applica anche nel caso di indizione di referendum a favore di partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e ai promotori del referendum da considerarsi come gruppo unico; in tali casi l'assegnazione degli spazi avviene secondo l'ordine di arrivo della apposita domanda al Comune, che deve pervenire entro il 34° giorno antecedente la data della votazione.”.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge 4 aprile 1956 n. 212.

1. L'articolo 2, comma 1 della legge 4 aprile 1956 n. 212 è così sostituito:

“1. In ogni Comune la giunta comunale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni, è tenuta ad esprimersi sulle modalità da attivare per consentire l'effettuazione della propaganda elettorale sul proprio territorio, optando per l'individuazione di spazi da destinare alla installazione di appositi tabelloni elettorali, avendo cura che sia garantita la più ampia visibilità ed un'equa distribuzione nel territorio comunale, ovvero in alternativa per la destinazione di apposito spazio nella sezione “elezioni trasparenti” del sito web istituzionale, in forma gratuita, ad uso dei partiti o gruppi politici o, nei casi di elezione con sistema uninominale, dei singoli candidati o dei partiti o gruppi politici cui essi appartengono.”.

2. All'articolo 2, comma 2, della L. 4 aprile 1956 n. 212, prima delle parole “Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato” sono inserite le parole “Nel caso in cui il Comune opti per l'individuazione di appositi spazi ove allestire i tabelloni elettorali,”.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge 4 aprile 1956 n. 212.

1. L'articolo 3, comma 1 della legge 4 aprile 1956 n. 212, è così sostituito:

“Articolo 3

1. La giunta comunale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 ripartendoli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse o a individuare gli spazi da mettere a disposizione nella sezione “elezioni trasparenti” del sito web istituzionale nel caso previsto dall'articolo 1 comma 1 bis, garantendo pari visibilità ad ogni lista o candidatura uninominale ammessa”.

2. l'articolo 3, comma 2 della legge 4 aprile 1956 n. 212 è così sostituito:

“2. In ognuno degli spazi individuati ai sensi dell’articolo 1 comma 1 spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.”.

3. Dopo l’articolo 3, comma 3 della legge 4 aprile 1956 n. 212 sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Gli spazi individuati ai sensi del precedente comma 1 e destinati alla propaganda elettorale nella sezione “elezioni trasparenti” del sito web istituzionale sono assegnati seguendo l’ordine di ammissione delle liste o delle candidature, in maniera tale che sia garantita pari visibilità nel rispetto dell’ordine di ammissione.

3-ter. Con decreto del Ministero degli Interni ed al fine di rendere applicabile in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale la previsione di cui al precedente comma 3 bis, vengono definite linee guida e specifiche tecniche relative alla predisposizione e comunicazione dei documenti informatici recanti i contenuti di propaganda elettorale, nonché i riferimenti al soggetto individuato, dal partito o movimento politico, quale soggetto responsabile dei contenuti medesimi e del loro inserimento.”.

Art. 4 - Modifiche all’articolo 5 della legge 4 aprile 1956 n. 212.

1- All’articolo 5, comma 1 della legge 4 aprile 1956 n. 212, la parola “*municipale*” è sostituita dalla parola “*comunale*”;

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge 4 aprile 1956 n. 212.....	5
Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge 4 aprile 1956 n. 212.....	5
Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge 4 aprile 1956 n. 212.....	5
Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge 4 aprile 1956 n. 212.....	6
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.	6